

STATUTO

TRE G SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SORSO SS LOCALITA' MACCIA
DI LARI 21

Numero REA: SS - 226461

Codice fiscale: 03058420906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2026 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaioporqueddu.it

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

All."A" al rep.
41.921/34.683

E' costituita la Società cooperativa denominata "TRE G SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede nel Comune di Sorso.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo. Per ciò stesso aderisce alla A.G.C.I Associazione Generale Cooperative Italiane Via Nazionale n. 243, Roma, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 14.12.1947 n. 1577 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità. La società, che non ha fini di lucro, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

Scopo principale della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attra-

	verso lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, primo comma , lettera	
	b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 .	
	La cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, mediante la gestione	
	dell'azienda sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attività lavoro-	
	va, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa	
	nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coin-	
	volgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed	
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'ap-	
	porto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa, in conformità al 6°	
	principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, è altresì impegnata ad integra-	
	re - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività	
	con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad	
	altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa può	
	svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi	
	delle prestazioni lavorative di terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della	
	parità di trattamento.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa	
	stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rappor-	
	to associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o	

	in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce	
	al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità	
	e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe le	
	eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a par-	
	ticolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesi-	
	me, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 381/1991 e con esclusio-	
	ne di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o	
	ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, ha per oggetto le	
	seguenti attività:	
	a) provvedere per conto di enti pubblici e privati allo svolgimento delle seguenti	
	attività lavorative:	
	- assunzione di lavori di facchinaggio od altro (magazzinaggio e deposito di mer-	
	ci e gestione di tutti i servizi ausiliari e complementari all'interno di mercati e	
	magazzini generali, centri doganali e quant'altro affine) per conto di enti pubblici	
	o privati sia direttamente che tramite organismi consortili; assunzione di lavori di	
	traslochi e di tutte le operazioni connesse;	
	- svolgimento di lavori di giardinaggio, sistemazione e manutenzione di aree ver-	
	di, piantamento di alberi, fiori ed erbe e movimenti di terreno, difesa anticrittoga-	
	mici, concimazione piante e fiori sia per enti pubblici che privati;	
	- assunzione e gestione di magazzini mediante prestazione di tutti i servizi di rac-	
	colta, smistamento e consegna delle merci, compresa la bollettazione ed il rendi-	

	conto contabile delle varie operazioni eseguite dagli autisti;	
	- servizi di pulizie in genere (uffici, stabilimenti industriali, abitazioni, ecc.)	
	compresi quelli da eseguire in ambienti alberghieri e comunitari (servizi ai piani)	
	incluso il rifacimento dei letti, servizi generali di cucina (pulizie cucine, mense,	
	attrezzature e stoviglie), attività di sanificazione ambientale, ivi compresi i servizi	
	di derattizzazione e disinfestazione, manutenzione e pulizie piscine e treni, ma-	
	nutenzione ed impianto di giardini e parchi;	
	- svolgimento di attività edili (posa in opera di pavimenti, verniciature, ristruttu-	
	razioni edilizie, lavori in cartongesso, posa in opera di infissi, ecc.);	
	- organizzazione di eventi e spettacoli, gestione archivi e biblioteche; archeologia	
	museale; gestione di attività sportive, turistiche con tutti i servizi annessi inerenti	
	alle guide e percorsi, ricreative, ambientalistiche, compresi la gestione di circoli	
	aziendali, la conduzione di cinema, teatri, impianti sportivi, mense aziendali, inte-	
	raziendali, comunali e scolastiche, ristoranti bar, trattorie, piscine, campi solari,	
	sale per convegni, campeggi, alberghi, spacci e negozi in genere, lavaggio auto,	
	lavanderie, comprese quelle self-service, gestione di autoparcheggi pubblici e pri-	
	vati;	
	- provvedere alla creazione di idonei luoghi di ritrovo ed alla installazione di ap-	
	propriate attrezzature per offrire ai soci e loro familiari un effettivo servizio so-	
	ciale;	
	- servizio di sorveglianza (non armata) di aree di privati, di aree aziendali, di a-	
	ree commerciali, ecc.;	
	- servizio di portierato in genere;	
	- trasporto di plichi, pacchi (con peso inferiore a 20 Kg.), poste, corrispondenze,	
	recapito bollette, lettura contatori gas-luce-acqua-ecc.; servizio di affissione ed	

	affini;	
	- organizzare e/o gestire direttamente e/o per tramite di terzi tutti i servizi connessi alle attività di cui ai precedenti punti;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;	
	- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;	
	- dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;	
	- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;	
	- costituire ed essere socia di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;	
	- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;	
	- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.	
	b) assumere tutte le iniziative tendenti al miglioramento delle condizioni dei propri soci attivando le relative procedure come l'accesso alla proprietà della casa, all'acquisto di beni di consumo, la organizzazione del tempo libero, sul piano ricreativo, culturale, sportivo, ecc. creando apposite sezioni o partecipando ad or-	

	ganismi ed enti idonei;	
	c) provvedere al miglioramento economico dei soci sul piano della assistenza e	
	previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità;	
	d)svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio rag-	
	giungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e	
	l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	e) svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-	
	zioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, con esclusione, in ogni caso, delle operazio-	
	ni previste dalla Legge 02 gennaio 1991, N° 1;	
	f) promuovere, nei confronti dei soci, tutte quelle iniziative atte ad assicurare una	
	migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore ge-	
	stione delle liquidità esistenti.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi pariteti-	
	ci, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte	
	dell'assemblea dei soci.	
	In via meramente secondaria e strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale principale la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della leg-	
	ge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	

	emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Re-	
	golamento approvato dall'Assemblea sociale. La raccolta, finalizzata al raggiungi-	
	mento degli scopi statutari, è riservata esclusivamente ai soci. E' tassativamente	
	vietata la raccolta di denaro fra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura od entità in conformità alla normativa vigente; i so-	
	ci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destina-	
	zione;	
	2) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indi-	
	rettamente dei servizi della Cooperativa.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 de-	

	sono costituite almeno il trenta per cento dei lavoratori occupati in cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestano la loro attività	
	gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una sezione apposita del libro soci	
	ed il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche e private, se consen-	
	tito dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenen-	
	za a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi	
	o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese	
	che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono i-	
	dentiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammis-	
	sione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in	
	una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci operatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammet-	

	tere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-	
	va.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammet-	
	tere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto	
	previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione pro-	
	fessionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c..	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il reces-	
	so ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio ap-	
	partenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del pre-	
	sente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la for-	
	mazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il pro-	
	filo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'i-	
	nosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato	
	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci coopera-	
	tori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei me-	
	si prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammi-	
	nistrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del pre-	
	sente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento,	
	l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persona giuridica, e fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c.:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	

	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasio-	
	ne della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci operatori)	
	I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in na-	
	tura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione de-	
	gli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comu-	
	nicaione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimen-	
	to all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa au-	
	torizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata e-	
	sclusivamente per le intere quote detenute dal socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale ter-	
	mine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve i-	

	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-	
	manda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccoman-	
	data alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammi-	
	nistratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-	
	mite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammini-	
	strazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri so-	
	ciali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta	
	all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazio-	

	ne entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempe-	
	stivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno	
	ovvero tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con moda-	
	lità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'atti-	
	vità. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei confe-	
	rimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è di-	
	verso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio cooperatore	
	che non si trovi più in condizione, per motivi oggettivi o soggettivi, di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione, od il cui rapporto di lavoro, ovvero l'attività di volontariato, sia venuto a	
	cessare.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere	
	spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deli-	
	bera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del	
	domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima	
	il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dal-	

	la sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la deli-	
	bera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'orga-	
	no amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso con-	
	trario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrati-	
	vo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	

	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali,	

	può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivaluta-	
	ta, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso,	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In di-	
	fetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c. Gli eredi provvi-	
	sti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del	
	socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra es-	
	si, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei	
	prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'art. 1243 c.c.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il poten-	

	ziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna (massimo Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)).	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 20 (venti) quote pari a Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribui-	
	ti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere mag-	
	giorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordi-	
	nari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quo-	
	te che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono su-	
	perare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci sovventori il diritto di reces-	
	so spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabi-	
	lito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del prece-	
	dente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il va-	
	lore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli e-	
	redi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita a seguito delle decisioni dei soci e/o prevista per	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio	
	e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conse-	

	guentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	

	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in mi-	
	sura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei re-	
	quisiti mutualistici.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-	
	nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ri-	
	storno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando	
	la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle	
	presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che u-	
	no o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono	

	risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessa-	
	rio per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta, che	
	deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la pro-	
	posta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non su-	
	periore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto	
	contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicar-	
	ne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, in-	
	dicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno	
	rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascrit-	
	te senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Il documento contenente la pro-	
	posta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e re-	
	canti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.	
	Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto infor-	
	matico, corredato di firma digitale.	

	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di	
	fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa con-	
	sultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi	
	del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio	
	con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di deci-	
	sione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente infor-	
	mato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società,	
	nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comu-	
	nicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previ-	
	sto al successivo art. 29.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicar-	
	ne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nomi-	
	nati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rap-	
	presentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci	

	devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche es-	
	sere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscrit-	
	to: diritto di voto e quorum)	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 del pre-	
	sente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo	
	voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21. se socio sovventore oppu-	
	re dall'art. 33 se socio cooperatore persona giuridica.	
	Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei vo-	
	ti attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.	
	26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statu-	
	to, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del me-	
	todo collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede so-	
	ciale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento al-	
	meno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax,	
	posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di	

	telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati e-	
	spressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo	
	dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convoca-	
	zione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso	
	in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse	
	legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni	
	successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni	
	non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario. In mancanza dell'adempi-	
	mento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quan-	
	do siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o	
	informati della riunione, tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nomina-	
	ti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e	
	quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappre-	
	sentati.	
	Quando si tratta di deliberare sui punti d) ed e) Articolo 26 comma 2 nonché sul-	
	lo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le de-	
	liberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per	

	cento) dei soci con diritto di voto.	
	E' invece necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della società al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristoranti e i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contingui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi au-	

	dio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno afflui-	
	re.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	segretario.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più	
	voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al nume-	
	ro dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamen-	
	to.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rappresentare più di tre	
	soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bian-	
	co.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 (Amministrazione)

35.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-

	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e	
	l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative	
	mansioni.	
	Art. 37 (Adunanze e deliberazione del Consiglio di Amministrazione)	
	le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a	
	formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero,	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-	
	dono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica de-	
	vono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla deci-	
	sione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare	

	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori	
	e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa	
	di fronte ai terzi e in giudizio. il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi ti-	
	tolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, a-	
	prire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti ban-	
	cari e/o presso istituti finanziari.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e pas-	
	sive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrati-	
	va, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente.	
	il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferi-	
	re speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori op-	
	pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	

	Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono al-	
	la nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presi-	
	dente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. I Sindaci restano	
	in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva	
	il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Art. 42 (Compiti)	
	Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art.	
	2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Art. 43 (Organo di controllo facoltativo)	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.	
	2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale,	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Re-	
	gistro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applli-	
	cano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le nor-	
	me di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento)	
	La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	

	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a	
	conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assem-	
	blea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli a-	
	dempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal	
	loro verificarsi.	
	L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo nominerà uno	
	o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, an-	
	che mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quan-	
	to compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dallo articolo 48.1 lettera d).	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito	
	della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devolu-	
	to ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati.	

	Art. 48 (Clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative	
	alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e	
	regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a	
	recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o	
	tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da no-	
	minarsi dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha se-	
	de la società.	
	L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del colle-	
	gio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su	
	istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha se-	
	de legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, es-	
	sendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione	
	del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, al-	
	trèsì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate	
	con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due	
	terzi dei soci.	

39 di 40

40 di 40